

COMUNE DI BOTTICINO

PROVINCIA DI BRESCIA



REGOLAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE TRADIZIONALI LOCALI E DELLE RELATIVE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI

**ISTITUZIONE DELLA DE.C.O.
DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE**

➤ Approvato con delibera C.C. n. 82 del 24/10/2008

INDICE

- Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 - Istituzione del Registro De.C.O.
- Art. 3 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni
- Art. 4 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro
- Art. 5 - Utilizzo del marchio De.C.O.
- Art. 6 - La struttura organizzativa
- Art. 7 - Le iniziative comunali
- Art. 8 - Le tutele e le garanzie
- Art. 9 - Le attività di coordinamento
- Art. 10 - Istituzione di una speciale Sezione della Biblio-mediateca comunale
- Art. 11 - Riferimento alle normative statali e regionali
- Art. 12 - Istituzione di un Osservatorio comunale
- Art. 13 - Norme finali

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune di Botticino (Brescia), ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267, ed ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, individua, in particolare, tra i propri fini istituzionali l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative a quei prodotti, iniziative e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano sia l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma, che la loro attuazione.
3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni, e relative tradizionali lavorazioni, che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge, al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale di tali produzioni e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
 - b) dell'assunzione, nella fattispecie di produzioni locali che, a motivo del loro consistere culturale e tradizionale, siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 5 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
 - c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, sia meritevole di attenzione;
 - d) di promuovere o sostenere iniziative esterne anche attraverso interventi finanziari, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, e di ricercare forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali, e che non abbiano alcun fine di lucro;
 - e) di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), di esclusiva proprietà comunale, al fine di attestare l'origine del prodotto, la sua composizione, e la sua produzione secondo un apposito disciplinare approvato dal Comune.

Art. 2

Istituzione del Registro De.C.O.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro, denominato Registro De.C.O. - Denominazione Comunale di Origine, per tutti i prodotti tipici del Comune di Botticino (Brescia) segnalati e denominati.

Art. 3

Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 5, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni tipiche che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

Art. 4

Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

1. Le segnalazioni ai fini dell'iscrizione nel registro De.C.O. - Denominazione Comunale di Origine per tutti i prodotti segnalati e denominati possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo.
3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia una Commissione nominata di volta in volta dal Sindaco. Nella Commissione sono rappresentati 2 (due) esperti dei settori di produzione e/o lavorazioni tipici del territorio del Comune di Botticino (Brescia) che sono oggetto di valutazione, 2 (due) rappresentanti del Comune, ed eventualmente 1 (un) rappresentante degli operatori del settore economico di riferimento designato, dalle associazioni di categoria presenti sul territorio. La Commissione é presieduta dal Sindaco, o da un suo delegato scelto tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o esperienza nello specifico settore oggetto di valutazione. Funge da Segretario il responsabile del procedimento. La Commissione approva altresì i disciplinari di produzione, i quali sono vincolanti per la concessione della De.C.O.
4. Nessun compenso é previsto per i componenti della Commissione, salvo il rimborso delle spese vive sostenute, e di eventuali trasferte e vitto.
5. Alle attività ed alle connesse produzioni iscritte nel registro di cui all'art. 2, e le iniziative e le manifestazioni iscritte nell'albo di cui all'art. 3, verrà concesso in licenza l'utilizzo del marchio De.C.O. - Denominazione Comunale di Origine, indicato nell'art. 1, comma 3, lett. e), in conformità con quanto stabilito dall'art. 5 del presente regolamento. L'utilizzo di detto marchio per tutti i prodotti, le iniziative e le manifestazioni segnalati e denominati dovrà essere completato dal numero di iscrizione.

Art. 5

Utilizzo del marchio De.C.O.

1. Il Comune di Botticino (Brescia), proprietario del marchio De.C.O. può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.
2. Chiunque produca e/o promuova e/o commercializzi prodotti tipici iscritti nel registro De.C.O. deve presentare istanza all'Amministrazione comunale per ottenere la concessione della licenza d'uso del marchio De.C.O.

3. Il produttore che cede a terzi per la successiva vendita o trasformazione il prodotto De.C.O. deve comunicare al Comune il nominativo dell'acquirente ed il quantitativo del prodotto De.C.O. ceduto.
4. Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza completa in ogni sua parte, il responsabile del procedimento comunica al richiedente il rilascio della licenza d'uso ovvero il diniego motivato.

Art. 6

La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è definita nell'ambito dell'organizzazione dei servizi vigenti.
2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 7

Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura, mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità, la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca ai fini De.C.O. - Denominazione Comunale di Origine forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività produttive tipiche del territorio, attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 8

Le tutele e le garanzie

1. Il Comune di Botticino (Brescia), nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività produttive tipiche locali, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 .

Art. 9

Le attività di coordinamento

1. Il Comune di Botticino (Brescia), nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la promozione della cultura delle produzioni tipiche del territorio.

Art. 10

Istituzione di una speciale Sezione della Biblio-mediateca comunale

1. Nell'ambito della Biblio-mediateca comunale viene istituito uno spazio documentale, aperto alla ordinaria prevista consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura delle produzioni tipiche locali.

Art. 11

Riferimento alle normative statali e regionali

1. Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi sanciti dalle normative statali e regionali vigenti in materia, le quali costituiscono un limite all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 12

Istituzione di un Osservatorio comunale

1. È istituito un Osservatorio sullo stato di attuazione del presente regolamento, costituito dai Capigruppo Consiliari e dal Sindaco.
2. A questo Osservatorio perviene, con scadenza semestrale a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, una dettagliata relazione sulle iniziative di attuazione da parte del Responsabile di cui all'art. 6.

Art. 13

Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento.
3. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art. 1, ancorché non espressamente previste.